

CONVENZIONE

**PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO L'AMBITO ASP_1.2 IN VIA GIARDINI
NORD FINALIZZATO AL COMPLETAMENTO DELLE AREE NON ANCORA ATTUATE
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA GOLD ART S.P.A. -
INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 10/07/2003**

Il Comune di Pavullo nel Frignano (MO), in persona di.....nato
a.....il....., residente in.....Via..... Agente
nella sua qualità di in forza dei poteri di rappresentanza a lui conferiti
dall'art. del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. del

e

i Sig.ri:

- **BENEDETTI GIANCARLA**, nata a Sassuolo, in qualità di legale
rappresentante della società GOLD ART CERAMICA S.P.A. con sede in Pavullo nel Frignano
(MO), Via Giardini Nord n. 231-233, C.F. 01193200357 e P.IVA 01721890364;
- **LAMI ANGELO**, nato a Fiorano Modenese, in qualità di legale
rappresentante della società INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A. con sede in Pavullo nel
Frignano (MO), Via Montebonello n. 19-21, C.F. 01304030354 e P.IVA 02138040361;
- I quali intervengono nella loro qualità di Soggetti Attuatori del progetto unitario convenzionato.

PREMESSO CHE

- La L.R. 24 marzo 2000 n° 20: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ha ridefinito

la disciplina e l'uso del territorio introducendo tre nuovi strumenti di pianificazione: il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e il Piano Operativo Comunale (P.O.C.);

- Il Comune di Pavullo è dotato degli strumenti urbanistici comunali come in appresso:
 - Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.02.2011;
 - Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 31/10/2013 e successiva variante n. 1/2015 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 02.04.2016;
 - Piano Operativo Comunale (P.O.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 02.04.2016 e successive modifiche;
- che la società GOLD ART CERAMICA S.P.A. è proprietaria dei seguenti terreni posti in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) e identificati catastalmente al Foglio n. 13 Particelle n. 104-189-190-191-192-193-194-222-223-225-226-227-236-270-271-272-273;
- che la società INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A. è proprietaria dei seguenti terreni posti in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) e identificati catastalmente al Foglio n. 13 Particelle n. 187-220-221-256;
- che i terreni sopra evidenziati, oggetto della presente convenzione, risultano classificati dal vigente PSC approvato come ASP 1_S "Ambiti specializzati per attività produttive S2 -di rilievo sovra comunale e di tipo 2 e dal RUE come ASP_1.2- ambiti specializzati per attività produttive ad impatto elevato di tipo 2;
- che le aree in parola sono state già oggetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 10/07/2003 e convenzionate in data 16/07/2003 Repertorio n. 4876, registrato a Mirandola in data 04/08/2003 n. 850 serie 1 a firma del Notaio Fabrizio Figurelli;

- la convenzione sopra richiamata risulta scaduta e le opere di urbanizzazione si presentano parzialmente ultimate;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 02.04.2016 è stato approvato il Piano Operativo Comunale (POC); le NTA del POC all'articolo 9 disciplinano la modalità di attuazione dell'ASP 2.8 quale espansione delle aree oggetto della presente convenzione. Le NTA dettano prescrizioni a carico dei soggetti attuatori in merito alla necessità di adeguamento dell'adiacente viabilità di Via Montebonello,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 è stata approvata la Variante 1/2016 al Piano Operativo Comunale POC; con tale atto si sono apportate modifiche e integrazioni all'articolato normativo sopra richiamato che prevedono la possibilità, in via preliminare, di comprendere in uno specifico Progetto Unitario Convenzionato (PUC) le aree già convenzionate e non ancora attuate;
- che successivamente all'approvazione definitiva del POC è stato sottoscritto un Accordo di Pianificazione ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 20/2000 tra i Soggetti Attuatori e l'Amministrazione Comunale;
- in data 06/06/2017 Prot. n. 11896 è stato presentato, in conformità alle previsioni urbanistiche uno specifico Progetto Unitario Convenzionato, esteso alle aree già convenzionate, con relativi elaborati tecnici e documentali tesi al completamento delle opere di urbanizzazione non ancora attuate;

Richiamati:

- Il parere favorevole rilasciato da parte della Soc. M.E.T.A. S.p.a., pervenuto in data 28/06/2003, assunto agli atti con prot. n. 12017;
- Il parere integrato di A.U.S.L., Servizio Igiene Pubblica, ed A.R.P.A pervenuto il 01/07/2003 assunto agli atti con prot. 12287;

entrambi assunti agli atti in sede di approvazione del piano particolareggiato di iniziativa privata sopra richiamato;

Richiamati inoltre:

- Il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio espresso in data 04/07/2017, "FAVOREVOLE" con le seguenti prescrizioni: "si prescrive la sostituzione del Cupressocyparis Leylandii nella fascia ancora da realizzare con acero campestre e dell'acero campestre con il frassino maggiore";
 - l'istruttoria tecnica dell' Area Servizi Pianificazione e Uso del Territori, che ha avuto esito favorevole;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n°..... del, con la quale è stato approvato il PUC di cui alla domanda Prot. n. 11896 del 06/06/2017 e successive integrazioni;
- Considerato che devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi degli artt. 8 e 14 Titolo II, Capo 1 dell'allegato B del RUE, delle obbligazioni da assumersi da parte dei soggetti attuatori per l'attuazione del Progetto Unitario Convenzionato in parola, per le quali si fa espresso richiamo agli elaborati di cui al successivo art. 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, posti agli atti dell'Amministrazione Comunale.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

ART. 1

PREMESSE

1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OBBLIGHI GENERALI DEI SOGGETTI ATTUATORI DEL

COMPARTO

1. I soggetti attuatori assumono gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
2. In caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono agli aventi causa. I soggetti attuatori rimangono

tuttavia obbligati in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.

3. In caso di alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da essi assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
4. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l'avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.

ART. 3

ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO

1. Le caratteristiche tecniche e progettuali del progetto unitario convenzionato, sulla base del quale sarà rilasciato il relativo titolo abilitativo, sono definite nel progetto di cui agli elaborati

sotto elencati e posti agli atti dell'Amministrazione Comunale:

- TAV. 01a - Relazione Tecnica
- TAV. 02a -Inquadramento Cartografico e Documentazione Fotografica
- TAV. 03a - Rilievo Planoaltimetrico Stato di Fatto
- TAV. 04a -Planimetria Generale di Progetto
- TAV. 05a -Planimetria Dotazioni Territoriali
- TAV. 06a -Planimetria Rete Fognatura
- TAV. 07.1a -Planimetria Rete Acqua
- TAV. 07.2a -Planimetria Rete Gas
- TAV. 08a -Planimetria Rete Elettrica
- TAV. 09a -Planimetria Rete Telefonica
- TAV. 10a -Planimetria Rete Illuminazione Pubblica
- TAV. 11a -Planimetria del Verde
- TAV. 12a -Norme Tecniche di Attuazione
- Schema di Convenzione
- TAV. 14a -Relazione Geologica

ART. 4

DESTINAZIONE URBANISTICA E DIMENSIONAMENTO DELL'AREA OGGETTO DI CONVENZIONE

1. Le aree di cui alla presente Convenzione risultano classificate dal vigente PSC approvato come ASP 1_S "Ambiti specializzati per attività produttive S2 -di rilievo sovra comunale e di tipo 2 e dal RUE come ASP_1.2- ambiti specializzati per attività produttive ad impatto elevato di tipo 2 e catastalmente individuate al Foglio n. 13 Particelle n. 104-

189-190-191-192-193-194-222-223-225-226-227-236-270-271-272-273 (società GOLD ART CERAMICA S.P.A.) e al Foglio n. 13 Particelle n. 187-220-221-256 (società INCO INDUSTRIA COLORI S.P.A.)

2. Sintesi dei parametri e delle prescrizioni progettuali:

a. Superficie territoriale area d'intervento: mq.163.179

b. Superficie complessiva SC mq 81.589 + 1650 (lotto 4)

c. Aree da sistemare e cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1): mq 8.160;

d. Aree da sistemare a verde e da cedere come attrezzature e spazi collettivi (U): mq 16.317;

Per I parametri edilizi e urbanistici si fa riferimento alla DAL n. 279 del 04/01/2010 e s.m.e.i.. i parametri non espressamente citati per presente articolo, saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria secondo le disposizioni del RUE.

ART 5

OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m., dell'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 i soggetti attuatori si obbligano:

a) ad eseguire e completare, in via diretta, tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento (opere di urbanizzazione primaria – U1). Tali opere saranno cedute gratuitamente al Comune, unitamente alle aree di sedime di proprietà e a tutte le aree necessarie per le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento. Queste aree ed opere, così come definite dall'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m. e i., sono individuabili nelle seguenti tavole di progetto poste agli atti dell'Amministrazione Comunale:

- TAV. 04a -Planimetria Generale di Progetto
- TAV. 05a -Planimetria Dotazioni Territoriali
- TAV. 06a -Planimetria Rete Fognatura
- TAV. 07.1a -Planimetria Rete Acqua
- TAV. 07.2a -Planimetria Rete Gas
- TAV. 08a -Planimetria Rete Elettrica
- TAV. 09a -Planimetria Rete Telefonica
- TAV. 10a -Planimetria Rete Illuminazione Pubblica
- TAV. 11a -Planimetria del Verde

b) ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue inamovibili, a favore del Comune di

Pavullo n/F o altro soggetto indicato dal Comune stesso, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi che interessassero il comparto come opere di Urbanizzazione Primaria;

- c) ad eseguire, altresì a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione sotto la sorveglianza dei competenti servizi comunali e degli altri Enti interessati, cui spetta il collaudo finale delle opere;
- d) a non trasferire a terzi, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale da rilasciare tramite apposito atto dirigenziale, le obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, né a cedere le aree e le opere stesse anche nel caso di trasferimento frazionato a terzi;
- e) a ripristinare, al termine del programma edilizio, le infrastrutture per l'urbanizzazione esistenti ed eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
- f) a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, previo accordo tra i soggetti attuatori e l'Ente preposto, il quale dovrà apporre il visto sullo specifico elaborato progettuale;
- g) a riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l'allacciamento alle opere di urbanizzazione ed alle altre da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche ai finitimi interventi edificatori.

2. L'Amministrazione Comunale potrà concedere agli Enti gestori la possibilità di mettere in esercizio le reti tecnologiche previo verbale di collaudo, contestualmente alla messa in funzione degli impianti, anche prima della presa in carico finale prevista dalla convenzione. Alla richiesta di presa in gestione dovranno essere allegati i certificati di regolare esecuzione in conformità alle normative di settore delle imprese esecutrici.
3. Tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento di cui al presente articolo devono essere iniziate prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo relativo all'intervento edilizio.

4. Il grado di avanzamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento di cui al presente articolo e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità dell'edificio prima della utilizzazione di questo.
5. Le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore.

ART 6

ULTERIORI OBBLIGAZIONI

1. I soggetti attuatori si obbligano:
 - a) A presentare un PUC globale, come disciplinato all'art. 9 delle NTA del POC approvato con Del. C.C. n. 14 del 31/03/2017, esteso anche alle aree oggetto dell' accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000 stipulato in data 16/05/2017, rep. 438, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. In Tale PUC o altro procedimento di natura urbanistica previsto dalla legislazione regionale in materia, dovranno trovare attuazione le obbligazioni di cui al presente articolo ed in particolare:
 1. Lungo Via Montebonello andrà ceduta una fascia continua finalizzata al futuro allargamento della strada come previsto nell'accordo territoriale con la Provincia di Modena;
 2. Gli attuatori dovranno farsi carico della realizzazione dell'allargamento della sede stradale nelle parti prospicienti le aree di attuazione e concorrere alla realizzazione di un nuovo accesso tra Via Montebonello e la S.S. 12 o all'adeguamento di quello esistente;
 3. Dovrà essere realizzato un golfo di fermata lungo la S.S. 12 interessando anche aree oggetto della presente convenzione.
 - b) In relazione agli obblighi di adeguamento della viabilità di cui alla precedente lettera a), la ditta Gold-Art, sulla base di accordi tra privati attuatori, si impegna a sostenere gli oneri relativi alla predisposizione dello studio di miglioramento e adeguamento della SS12 e di

l'accessibilità alle aree del polo produttivo sovra comunale, per un importo di euro 10.000. Tale importo dovrà essere versato prima del ritiro del titolo abilitativo delle opere di urbanizzazione. L'incarico dello studio in parola sarà affidato dai competenti servizi dell'ente nel rispetto delle normative di settore vigenti.

ART. 7

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA

1. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento a causa dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi di rete.
2. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale per motivi di ordine generale, per sopraggiunte nuove situazioni di PSC/POC, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione. Se l'eventuale onere aggiuntivo a carico della proprietà risulterà non superiore al 10% del costo necessario alla realizzazione delle opere come da progetto approvato. La proprietà si impegna pertanto a soddisfare eventuali richieste del Comune. Nel caso in cui le modificazioni comportino un onere superiore al 10%, i soggetti attuatori si impegnano a soddisfare le richieste del Comune, dietro versamento di adeguato contributo da parte di quest'ultimo.

ART. 8

CONDIZIONI PER L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il rilascio del titolo abilitativo relativo al completamento delle opere di urbanizzazione primaria è subordinato:
 - a) alla stipula della presente convenzione;
2. al mantenimento in essere della fidejussione stipulata in data n..... del

3. I soggetti attuatori si impegnano ad integrare, su semplice richiesta del Comune, il valore della fideiussione di cui al comma 1 del presente articolo rispetto alle entità iniziali per mutamento dei costi o per utilizzo di parte della fideiussione a seguito di inadempienza.

ART. 9

OBBLIGHI DELLA PROPRIETA' IN ORDINE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI

1. La proprietà dovrà attrezzare, a propria cura e spese, il verde pubblico previsto dal presente Progetto Unitario Convenzionato, in conformità di cui alla convezione sottoscritta in data 16/07/2003 Repertorio n. 4876, registrato a Mirandola in data 04/08/2003 n. 850 serie 1 a firma del Notaio Fabrizio Figurelli;
2. Una sistemazione diversa dell'area a verde dovrà essere preventivamente concordata ed approvata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA ED AGIBILITÀ

1. I titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi sul lotto sono subordinati:
 - alla corresponsione integrale all'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio dei titoli edilizi del contributo di costruzione, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria U2 sulla base delle tabelle parametriche regionali e del contributo D+S ai sensi dell'art.10 dell'Allegato C del R.U.E. vigente;
2. La Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità per ogni edificio è subordinata:
 - a) all'esistenza, al perfetto funzionamento delle opere di cui al precedente Art. 5.
 - b) al ripristino di infrastrutture per l'urbanizzazione eventualmente danneggiate.
 - c) all'avvenuto accatastamento dell'immobile presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali;

ART. 11

OBBLIGHI PARTICOLARI

I soggetti attuatori si impegnano a rispettare tutte le obbligazioni di cui alla convezione sottoscritta in data 16/07/2003 Repertorio n. 4876, registrato a Mirandola in data 04/08/2003 n. 850 serie 1 a firma del Notaio Fabrizio Figurelli e qui non espressamente richiamate.

ART. 12

VARIANTI

1. Non comportano l'attivazione delle procedure di Variante al Progetto Unitario Convenzionato e pertanto sono da ritenersi ammesse con intervento diretto, ma previa approvazione del Servizio comunale competente e degli altri Enti eventualmente interessati dalle modifiche, le modifiche che non rientrano nella definizione di variante essenziali di cui all'art. 14 bis della L.R. 23/2004 e s.m.e.i
2. Costituiscono varianti al presente Progetto Unitario Convenzionato tutte le modifiche non comprese al comma 1 del presente articolo.

ART. 13

VIGILANZA

1. Il Comune, in ragione delle proprie competenze istituzionali, esercita la vigilanza su tutte le fasi di realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento.
2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul cantiere, anche senza preavviso, al fine di valutare l'andamento dei lavori ed il rispetto dei termini previsti per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento.

ART. 14

COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le operazioni di collaudo dovranno essere svolte da un professionista abilitato a cui assegnare il ruolo e il compito di "collaudatore". Il collaudatore sarà scelto dall'Amministrazione. Gli oneri inerenti le operazioni di collaudo ivi incluso l'incarico professione del collaudatore è a carico del soggetto attuare. L'incarico professionale dovrà essere affidato al libero professionista entro tre mesi dalla comunicazione di inizio dei lavori e comunque prima della realizzazione delle opere infrastrutturali, per consentire i

sopralluoghi in corso d'opera. La proprietà si obbliga a comunicare la data di inizio lavori, di eventuale sospensione e ripresa dell'esecuzione delle opere nonché la data di ultimazione dei lavori.

2. Il collaudatore designato dovrà comunicare in forma scritta, le date delle visite in corso d'opera e di sopralluogo finale, al competente servizio dell'Amministrazione Comunale. Le operazioni di collaudo finale dovranno concludersi entro 180 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
3. A seguito della richiesta di sopralluogo, il Collaudatore procede a verificare la conformità delle opere al progetto presentato, la loro regolare esecuzione e a redigere apposito verbale sottoscritto in contraddittorio fra Soggetti Attuatori, Direttore dei Lavori e Impresa Esecutrice e ne attesta l'effettiva conclusione.
4. Gli attuatori si impegnano alla massima collaborazione e assistenza al Collaudatore in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso, nonché al tempestivo completamento di opere che risultino incomplete, alla sistemazione di eventuali difetti costruttivi riscontrati o di danni causati dall'attività di cantiere. In caso di inerzia da parte degli Attuatori, il Collaudatore dichiara la "non collaudabilità" delle Opere.
5. A seguito delle comunicazioni di cui fine lavori e ogni altra obbligazione convenzionale, il soggetto attuatore deve inoltrare all'Amministrazione comunale:
 - ✓ Dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:
 - La conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
 - L'esecuzione delle opere a regola d'arte;
 - Il rispetto delle disposizioni / prescrizioni dettate dagli enti preposti;
 - L'assenza di vizi occulti nella realizzazione di tutte le lavorazioni ed in particolare in relazione a quelle non più ispezionabili;
 - Collaudo delle opere in C.A. ove previsti
 - Tutte le necessarie certificazioni dei materiali utilizzati

- ✓ la planimetria di aggiornamento degli impianti realizzati, con descrizione delle relative caratteristiche e stato finale dei lavori, redatto e firmato dal direttore dei lavori e debitamente sottoscritti dall'Impresa esecutrice dei lavori.
- ✓ Computo metrico a consuntivo, diviso per le diverse categorie di lavoro, e comparazione con il computo metrico del progetto approvato;
- ✓ Documentazione fotografica redatta nel corso di esecuzione dei lavori con particolare riferimento delle opere interrato e non più ispezionabili;
- ✓ Compact disk (CD) con gli elaborati grafici in formato PDF, DXF e DWG delle opere as-built;
- ✓ la dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi della normativa vigente, comprensiva di tutti gli allegati obbligatori;
- ✓ La presa in consegna delle opere di urbanizzazione da parte dell'A.C. è comunque subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni:
 - a. che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
 - b. eventuali rettifiche ai frazionamenti delle aree pubbliche che il Comune prenderà in consegna ;
 - c. che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali;
 - d. all'avvenuta presentazione del frazionamento regolarmente approvato da parte della Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali, con l'identificazione delle aree di urbanizzazione primaria, coerentemente con il progetto delle opere di urbanizzazione medesime e dei lotti edificabili.
- ✓ Tutte le opere di urbanizzazione dovranno, in ogni caso, risultare complete e perfettamente funzionanti al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici.

- ✓ Acquisito il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, unitamente alle certificazioni di regolare esecuzione degli impianti rilasciate dai rispettivi gestori delle reti, il Comune, verificata l'adempimento delle condizioni di cui al precedente comma 4 prenderà in carico le opere di urbanizzazione e successivamente alla stipulazione dell'atto di cessione delle opere e delle relative aree di sedime, libererà la garanzia prestata.
- ✓ Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sia avvenuta per stralci funzionali, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale, L'Amministrazione Comunale verificata la regolare esecuzione e il collaudo degli stessi, potrà procedere a svincolare pro-quota la garanzia.

ART. 15

MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. Fino all'approvazione del certificato di collaudo e all'avvenuta stipulazione e relativa registrazione dell'atto pubblico di cessione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento e delle relative aree di sedime, i soggetti attuatori devono curare l'uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisorie e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, inoltre resta in capo ai soggetti attuatori, ogni responsabilità derivante dall'uso delle predette opere. A seguito della stipula dell'atto pubblico in parola i Soggetti Attuatori saranno liberati da qualsiasi onere e responsabilità.
2. Nei casi di presa in carico parziale la manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, resta a carico dei soggetti attuatori fino all'approvazione del collaudo finale esteso all'intero intervento.
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui al comma 1, gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in

altro modo manomesse dai soggetti attuatori o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati. Tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai soggetti attuatori o aventi causa, ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 8, comma 1.

ART. 16

SANZIONI

1. Per quanto attiene la parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, l'Amministrazione Comunale potrà concedere 180 giorni per la loro regolarizzazione, trascorsi i quali si procederà a far ultimare o correggere quanto incompleto o mai eseguito utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sui soggetti attuatori l'eventuale maggiore spesa.

ART. 17

SPESE

1. Le spese degli atti di cessione delle aree di cui alla presente convenzione, nonché le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a carico dei soggetti attuatori.

ART. 18

VALIDITÀ DELLA PRESENTE CONVENZIONE

1. La presente convenzione urbanistica ha una validità pari a anni cinque (5) con decorrenza dalla data della stipula della stessa.
2. La presente convenzione dovrà essere stipulata entro sei mesi dalla sua approvazione.